

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5567 del 18/10/2017
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA BONATTI FRANCO S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ' DI FABBRICAZIONE IMBALLAGGI DI LEGNO SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI SAN PIETRO IN CERRO (PC), VIA SAN GIOVANNI BOSCO N. 1
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5721 del 17/10/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciotto OTTOBRE 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA BONATTI FRANCO S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE IMBALLAGGI DI LEGNO SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI SAN PIETRO IN CERRO (PC), VIA SAN GIOVANNI BOSCO N. 1

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTE:

- l'istanza della Ditta BONATTI FRANCO S.R.L., trasmessa dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po (svolgente funzioni di SUAP anche per il Comune di San Pietro in Cerro) con nota del 31.7.2017 (prot. Arpae n. 3379 del 31.7.2017), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "fabbricazione di imballaggi di legno" svolta nello stabilimento in oggetto. L'istanza è stata avanzata:
 - per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 - per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

PRESO ATTO che:

- lo stabilimento risulta autorizzato ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 con D.D. n. 2389 del 22.11.2006 della Provincia di Piacenza, rilasciata dal SUAP del Comune di San Pietro in Cerro con atto n. 202 del 3.2.2007 alla ditta BONATTI FRANCO snc di Bonatti Valter & C.;
- con D.D. n. 2521 del 7.12.2010 della Provincia di Piacenza, era disposta la conferma in capo alla ditta BONATTI FRANCO srl della DD n. 2389 del 22.11.2006 (provvedimento rilasciato alla Ditta dal SUAP del Comune di San Pietro in Cerro con atto del 12.1.2011);
- le modifiche della situazione emissiva – per le quali viene richiesta l'A.U.A. di cui trattasi – consistono nell'installazione di una cippatrice per sminuzzare gli sfridi di legno vergine utilizzato per l'alimentazione della caldaia di cui all'emissione E2; la cippatrice genererà emissioni captate e convogliate ed emesse dal nuovo camino E3 previo abbattimento con filtro a maniche;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- nota PEC n. 109341 del 7.9.2017 con cui il Servizio Territoriale di Arpae di Piacenza trasmetteva il proprio parere favorevole per quanto riguarda le emissioni in atmosfera secondo determinate prescrizioni;
- nota n. 2188 del 28.9.2017 (prot. Arpae n. 12106 del 2.10.2017) con cui il Comune di San Pietro in Cerro trasmetteva il proprio parere favorevole per quanto attiene le emissioni in atmosfera e riferiva l'adeguatezza della documentazione di impatto acustico di cui alla Legge 447/1995, in merito alla quale, prendendo atto dell'esito positivo della valutazione di rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, riteneva non necessario acquisire il parere ARPAE – Servizio Territoriale in merito agli adempimenti previsti dalla L. 447/95. Tuttavia considerato che nella Relazione Tecnica di Impatto acustico è stato evidenziato che sono previste misure strumentali del rumore ambientale a

lavori ultimati e attività normalizzate per la verifica delle ipotesi effettuate, ha ritenuto opportuno che tali rilevazioni vengano trasmesse al Comune ed al ST di ARPAE. Con la medesima nota era confermato che l'Azienda genera solo scarichi domestici in pubblica fognatura;

- nota n. 2188 del 28.9.2017 (prot. Arpae n. 12106 del 2.10.2017) con cui il Dipartimento di Sanità Pubblica trasmetteva il proprio parere favorevole (prot. Arpae n. 12341 del 5.10.2017);

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta BONATTI FRANCO SRL;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **BONATTI FRANCO SRL** (C. FISC. 00737130336) - avente sede legale in Comune di San Pietro in Cerro (PC), via Caorsana n. 24, loc. Polignano - per l'attività di "fabbricazione di imballaggi in legno" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di San Pietro in Cerro via San Giovanni Bosco n. 1. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 IMPIANTO DI ASPIRAZIONE TRUCIOLI E POLVERI DI LEGNO

Portata massima	12000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/a
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolato	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 CALDAIA ALIMENTATA A LEGNO – P= 331 kW

Portata massima	2700 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/a
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti	
materiale particellare	50 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100 mg/Nm ³
COV (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	250 mg/Nm ³
Acido cloridrico (espressi come HCl)	50 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 11%

EMISSIONE N. E3 CIPPATRICE

Portata massima	3400 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	1 h/g
Durata massima annua	220 gg/a
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm ³

- a) il combustibile utilizzati deve rispettare quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- b) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI 10169 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e S.M.I.;
- c) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - o UNI 10169 per la determinazione delle **portate**, ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM M.U. 422;
 - o UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - o ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - o ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
 - o metodo UNI EN 15058 o analizzatori celle elettrochimiche per la determinazione del **monossido di carbonio**;
 - o UNI EN 12619 per la determinazione dei **Composti organici volatili (espressi come Ctot)**;
 - o UNI EN 1911-1,2,3 la determinazione dell'**acido cloridrico**;
- d) per la misura del **materiale particellare** la durata dei campionamenti deve essere pari a 60 minuti oppure il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0,5 m³;
- e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- f) i controlli che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento ad E1, E2 ed E3 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti;
- g) la data, l'orario, i risultati dei suddetti controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- h) il termine ultimo di messa in esercizio dell'impianto generante E3 è fissato a 3 mesi dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;

- i) il termine ultimo di messa a regime dell'impianto generante E3 è fissato a 4 mesi dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- j) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime dell'impianto di cui all'emissione E3, il gestore dovrà comunicare all'arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre controlli dell'emissione E3 effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime;
3. **di fare salvo** che le rilevazioni del rumore ambientale a lavori ultimati e attività normalizzate per la verifica delle ipotesi effettuate nella valutazione di impatto acustico vengano trasmesse al Comune ed al Servizio Territoriale di Arpae di Piacenza;
4. **di dare atto** che:
- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po (SUAP anche per il Comune di San Pietro in Cerro) sulla base del presente atto – sostituisce le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera richiamate nelle premesse del presente atto;
 - sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
 - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.